

COPIA

**COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA**  
Provincia di Como

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

N. 22 DEL 19.12.2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E  
ADOZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 20:55, presso la sede municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in modalità mista di prima convocazione, secondo le modalità indicate dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 09.06.2022.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
BARI ELEONORA	X	
MAZZACCHI FABIO	X	
CURTI ISABELLA	X	
CURTI LORENZO	X	
MAZZA MASSIMILIANO ALEANDRO, MARIA	X	
BONARDI MORENO		X
BARI LIA	X	
CURTI MELISSA		X
ZAGHI DOHA	X	
LOSA SAMANTA		X
GARAU DANIELE		X

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il GIUSEPPE ANGERILLO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ELEONORA BARI nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che il Comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.12.2022 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge per l'anno 2021;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata al 31.12.2022 come risultante nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESTO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso in data 04.12.2023 ns. prot.3705 del 04.12.2023, dal Revisore dei Conti sulla presente deliberazione, come risulta dal Verbale allegato all'originale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli;

## **DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/06/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica (Allegato A), che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
- 4) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP;
- 5) DI DARE ATTO che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 22 del 19-12-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
ELEONORA BARI

Il Segretario  
GIUSEPPE ANGERILLO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
GIUSEPPE ANGERILLO

---

**Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.**